

ORIGINALE

N. 3 del Registro Delibere
Codice Ente: 127050



CONSIGLIO DI VALLE SABBIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Generale

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO BIM CONSIGLIO
DI VALLE SABBIA**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **11/04/2025** si è riunito il Consiglio Generale del Consiglio di Valle Sabbia in sessione **ordinaria**. La seduta è di **seconda convocazione** in quanto la seduta di prima convocazione, fissata alle ore 11:00 in sede di notificazione dell'ordine del giorno, è andata deserta.

Risultano presenti:

Nominativo	Comune di appartenenza	Presenza	Assenza
BRESCIANI ENRICO	Comune di AGNOSINE		X
GIACOMINI DANIELA	Comune di ANFO	X	
CATTARINA FABIO	Comune di BAGOLINO	X	
GUERRA GIOV BATTISTA	Comune di BARGHE	X	
BETTONI OTTAVIO	Comune di BIENNO		X
FREDDI IVAN	Comune di BIONE	X	
APOSTOLI PAOLO	Comune di BOTTICINO		X
TOSIO RAKEB	Comune di BOVEZZO	X	
PANTEGHINI ALESSANDRO	Comune di BRENO	X	
BACCAGLIONI MARCO	Comune di BRESCIA		X
FERRARONI GIORDANO	Comune di CAPOVALLE	X	
FREDDI FULVIO	Comune di CASTO	X	
RIVETTA ELISA	Comune di GAVARDO	X	
ARMANI ALDO	Comune di IDRO	X	
DELFACCIO FRANCO	Comune di LAVENONE	X	
PRANDINI KATIA	Comune di LODRINO	X	
FACCHINI JOSEHF	Comune di LUMEZZANE		X
MEDAGLIA ILARIO	Comune di MARMENTINO	X	
FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA	Comune di MURA	X	
ZINELLI MARINO	Comune di ODOLO	X	
ROMAGNOLI CORRADO	Comune di PAITONE	X	
FLOCCHINI GIOVAN MARIA	Comune di PERTICA ALTA	X	
FACCHETTI ROMINA	Comune di PERTICA BASSA	X	
FELTER IVAN	Comune di PRESEGLIE	X	
MATTEI MASSIMO	Comune di PROVAGLIO VAL SABBIA	X	
ZANE MARCO	Comune di ROE' VOLCIANO	X	
GHIDINI MARTA	Comune di Sabbio Chiese	X	
ZAMBONI LUCA	Comune di SERLE	X	
PICCINELLI MAURO	Comune di TREVISO BRESCIANO	X	
MUSESTI ATTILIO	Comune di VALLIO TERME	X	
CORSETTI FLAVIO	Comune di VALVESTINO		X
VERDELLI RENATO	Comune di VESTONE	X	
DUSI CATERINA	Comune di VILLANUOVA SUL CLISI		X
PAVONI PAOLO	Comune di VOBARNO		X

Totale Presenti 26 Totale Assenti 8

Assiste il Segretario Dott. Rossano Cadenelli

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Franco Delfaccio** nella sua qualità di **Presidente** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione. La discussione integrale viene registrata su supporto informatico conservato presso la Segreteria dell'Ente.

IL CONSIGLIO GENERALE

Vista la Legge 27/12/1953 n. 959, recante “Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana”, istitutiva dei BIM Bacini Imbriferi Montani;

Vista la Legge Regionale Lombardia 18/08/1976 n. 27, recante “Norme sui consorzi B.I.M.”;

Richiamato il vigente Statuto del Consorzio BIM “Consiglio di Valle Sabbia”, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 4 in data 21/02/1970, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Generale n. 184 in data 07/06/1999 e n. 287 in data 28/09/2009;

Rilevata la opportunità di apportare alcuni aggiornamenti di carattere formale al testo dello Statuto, in quanto piuttosto vetusto;

Dato altresì atto che con l'occasione si è fatto riferimento anche ad alcuni passaggi elaborati da FEDERBIM, Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, cui il Consorzio BIM “Consiglio di Valle Sabbia” aderisce istituzionalmente;

Visti gli allegati:

- testo dello Statuto vigente (allegato A)
- testo dello Statuto modificato ed aggiornato come sopra (allegato B)

Atteso che la presente deliberazione, per poter essere validamente assunta, richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del vigente testo statutario;

Udita la relazione descrittiva del Presidente, sig. Franco DELFACCIO, nel quale spiega che l'aggiornamento di che trattasi comporta, in linea di sintesi, una modifica ad alcuni passaggi statutari facenti riferimento a norme superate e non più in vigore, un'integrazione ed inserimento nel testo statutario di alcune disposizioni di carattere istituzionale/organizzativo derivanti dal vigente Regolamento del BIM, un esplicito rimando alla normativa regionale in materia di destinazione del fondo comune dei Consorzi BIM, una miglior definizione dei ruoli e competenze degli organi e del Segretario, un aggiornamento delle modalità di individuazione e nomina del Revisore dei Conti in base alla vigente normativa

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale il provvedimento con le seguenti risultanze:

- Presenti alla seduta n. 26
- Votanti n. 26
- Favorevoli n. 26
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche al vigente Statuto del Consorzio BIM “Consiglio di Valle Sabbia”, come da testo allegato sub. “B” al presente provvedimento;
2. **Di dare atto che** la presente deliberazione è assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale, all'uopo prevista per le modifiche dello Statuto dall'art. 25 comma 1 del vigente testo statutario.

Indi con successiva votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

- Presenti alla seduta n. 26
- Votanti n. 26
- Favorevoli n. 26
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE

Franco Delfaccio

IL SEGRETARIO

Dott. Rossano Cadenelli



CONSORZIO BIM “CONSIGLIO DI VALLE SABBIA”
Via G. Reverberi , n.2, 25070 NOZZA di Vestone (Bs)

STATUTO

Capo I: Disposizioni generali

ART. 1: ISTITUZIONE E NATURA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano “*BIM CONSIGLIO DI VALLE SABBIA*” (di seguito, anche Consorzio) è consorzio istituito, per volontà dei soci, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
2. Il Consorzio è retto dai principî dettati dalla legislazione sulle autonomie locali per quanto compatibili, dalle previsioni eventualmente stabilite dai competenti livelli legislativi e dalle proprie norme statutarie e regolamentari.
3. Il Consorzio è un ente dotato di personalità giuridica e provvisto di autonomia patrimoniale e finanziaria, funzionale, normativa e regolamentare, organizzativa nonché contabile.
4. Il Consorzio è un ente distinto e autonomo dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali. Il Consorzio rappresenta, in primo luogo, le popolazioni delle aree ricomprese nel bacino imbrifero e le loro esigenze.
5. Il Consorzio è espressione della tutela costituzionale accordata alle zone montane dall’art. 44, comma 2 Cost.
6. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenute possibilità di conseguirlo, per deliberazione di tre quinti degli Enti consorziati.
7. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto a Istituti di pubblica utilità della Valle Sabbia, a meno che il Consiglio Generale non disponga diversamente con il voto di due terzi dei componenti.

ART. 2: SEDE E SEGNI DISTINTIVI

1. Il Consorzio ha sede in Nozza di Vestone (Bs) via G. Reverberi, 2
2. Il Consorzio può istituire, nel caso si renda necessario, sedi secondarie.
3. Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo il cui uso potrà essere oggetto di

regolamento.

ART. 3: MEMBRI E LORO STATUS

1. Sono membri del Consorzio i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2 della legge n. 959/1953 compresi nel territorio provinciale del bacino imbrifero montano individuato dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 959/1953, nonché coloro che sono indicati dall'art. 1, comma 5 della legge n. 959/1953. In particolare, alla data di ultima modifica del presente Statuto sono componenti del Consorzio i Comuni di: **Agnosine - Anfo - Bagolino - Barghe - Bienno - Bione - Botticino - Bovezzo - Breno - Brescia - Capovalle - Casto - Gavardo - Idro - Lavenone - Lodrino - Lumezzane - Marmentino - Mura - Odolo - Paitone - Pertica Alta - Pertica Bassa - Preseglie - Provaglio V.S. - Roé Volciano - Sabbio Chiese - Serle - Treviso Bresciano - Vallio Terme - Valvestino - Vestone - Villanuova S.C. - Vobarno.**
2. Possono chiedere di partecipare al Consorzio altri Enti Pubblici, operanti nella zona; la relativa ammissione e il contributo finanziario saranno decisi dal Consiglio Generale. Potranno essere ammessi nuovi Comuni, su domanda degli stessi, purché il Consiglio Generale ne riconosca l'opportunità dell'inserimento, al fine della organica e funzionale attività del Consorzio stesso nel territorio.
3. I membri o i loro delegati hanno diritto di partecipare agli organi consortili secondo le disposizioni dettate dal presente statuto e negli eventuali regolamenti del Consorzio.
4. La qualifica di membro non comporta in alcun modo l'attribuzione di una quota patrimoniale o di una partecipazione al fondo consortile o al patrimonio dell'ente.

ART. 4: SCOPI

1. Il Consorzio istituzionalmente riscuote il sovracanone e dispone del fondo comune di cui all'art. 1, comma 14 legge n. 959/1953.
2. La gestione delle risorse è informata ad un criterio di autonomia, di economicità e di equilibrio tra le risorse conseguite e gli impieghi effettuati.
3. Il fondo costituito con il sovracanone è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni e per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
4. Il Consorzio, in sostituzione del sovracanone previsto dall'art. 1 legge n. 959/1953, può richiedere la fornitura diretta di energia elettrica /comunque da fonti rinnovabili con le modalità e nelle misure fissate dall'art. 3 legge n. 959/1953
5. Il Consorzio può, inoltre, gestire altre risorse che eventualmente l'ordinamento gli riconoscerà come proprie, ovvero altre risorse trasferite al Consorzio a qualsiasi titolo.
6. Le modalità di gestione e di erogazione delle risorse sono disciplinate dalle disposizioni del presente statuto e dagli eventuali regolamenti del Consorzio.
7. Il Consorzio può altresì svolgere attività accessoria in favore delle popolazioni delle zone

- montane e degli enti locali ricompresi nel proprio bacino imbrifero per un miglior perseguimento del progresso economico e sociale delle popolazioni.
8. Il Consorzio può partecipare, direttamente o indirettamente, in enti, società o altre forme associative laddove questo possa rappresentare un più efficace strumento di perseguimento delle proprie finalità.
 9. Il Consorzio ha la finalità di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e la cura delle aree ricomprese nel bacino imbrifero.
 10. Salva la applicazione delle specifiche norme richiamate, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, i fondi a disposizione saranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche o di opere di sistemazione montana nei territori ricadenti nel perimetro del Bacino Imbrifero Montano e per altri fini di carattere economico - sociale interessanti il bacino, per il tramite delle Comunità Montane ai sensi della L.R. Lombardia 18/08/1976 n. 27.
 11. Eccezionalmente potrà essere concesso il finanziamento parziale a quelle opere che, pur non realizzate nell'ambito del perimetro del Bacino Imbrifero Montano, siano però destinate, direttamente, a favorire, con lo sviluppo generale, le popolazioni residenti nel consorzio.

Capo II: Gli organi del consorzio

ART. 5: ORGANI

1. Sono organi del Consorzio :
 - Il Consiglio Generale
 - La Giunta Esecutiva
 - Il Presidente
 - Il Segretario
 - Il Revisore dei conti.

ART. 6: IL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è costituito dai rappresentanti degli Enti associati. Ogni Ente è rappresentato dal Sindaco/Legale rappresentante o suo delegato permanente.
2. Ogni Ente associato ha diritto a un voto.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e viene rinnovato totalmente in occasione del contestuale rinnovo della maggior parte dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati; ogni suo membro che durante il quinquennio decadde dalla carica o dalle funzioni per le quali venne nominato, decade perciò stesso dalla qualità di Consigliere del Consorzio di Valle e viene sostituito dal nuovo avente diritto o nuovo designato dall'Ente associato; il sostituto dura in carica solo fino alla scadenza normale del Consiglio.
4. Ogni qualvolta siano indette elezioni amministrative che interessino contestualmente la maggior parte dei comuni consorziati il Consiglio Generale viene convocato e presieduto, sino alla elezione delle nuove cariche, dal Presidente uscente, o dal Vice

Presidente, in caso di suo impedimento.

5. In caso di assenza di entrambi, o nella ipotesi che essi non siano stati nominati dalle Amministrazioni interessate, gli stesi adempimenti saranno assunti dal Sindaco del Comune sede del Consorzio.
6. Il Consiglio Generale:
 - A. approva lo statuto e le sue modifiche;
 - B. elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, la Giunta Esecutiva. Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa.
 - C. approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il rendiconto
 - D. approva gli accordi da stipulare con il Consorzio del Bacino Imbrifero dei Comuni della Provincia di Trento;
 - E. determina l'impiego e la ripartizione dei proventi derivanti dai sovraccanoni o dall'energia elettrica;
 - F. formula le condizioni per l'assegnazione dell'energia elettrica eventualmente prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27.12.1953 n. 959;
 - G. esamina e discute tutti i problemi di carattere generale e particolare che i singoli Enti ritengano necessari ed opportuno sottoporre al Consiglio;
 - H. nomina il Segretario;
 - I. nomina il Revisore dei Conti;
 - J. delibera sulla ammissione di altri membri del Consorzio, e sulla gestione delle singole iniziative o servizi;
 - K. adotta tutti i provvedimenti su iniziative che gli vengano sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
 - L. approva tutti i regolamenti per l'attuazione dello statuto.
7. La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal presidente mediante avviso da spedire telematicamente a ciascun rappresentante presso il domicilio indicato all'atto di nomina; in mancanza di indicazioni la convocazione verrà trasmessa alla casella di posta elettronica certificata - PEC del comune rappresentato.
8. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco degli oggetti da trattare, indicando quelli di prima ed eventualmente di seconda convocazione, con distinzione tra gli argomenti da discutere in seduta pubblica e quelli da discutere in seduta segreta.
9. L'avviso deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
10. Il Consiglio, in prima convocazione, può validamente deliberare se interviene alla riunione un numero di rappresentanti corrispondente almeno alla metà dei componenti.
11. In seconda convocazione – che può aver luogo trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione – la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.
12. Quando la convocazione dell'assemblea avviene dietro domanda dei delegati, la domanda stessa dovrà essere firmata da almeno un terzo dei rappresentanti in carica, deve contenere i motivi che hanno determinato la richiesta di convocazione ed essere depositata presso la segreteria del Consorzio, con la precisazione se la richiesta riunione si intenda d'urgenza o con carattere normale.
13. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale e il presidente,

Approvato dal Consiglio Generale del BIM con deliberazione n. 4/1970, modificato con successive deliberazioni n. 184/1999, n. 287/2009 e n....

accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

14. Se l'uscita dei rappresentanti dalla sala di riunione fa venir meno il numero legale, il presidente sospende o scioglie la seduta a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.
15. Trascorsa un ora senza che sia raggiunto il prescritto numero dei delegati, il presidente ne darà atto nel verbale dichiarando deserta l'adunanza e, sentiti i presenti, fornirà la data della seconda convocazione qualora non già indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 7: LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è costituita da tre componenti, scelti tra i Consiglieri. Con votazione assunta a maggioranza assoluta sulla base di una o più liste recanti il nominativo dei candidati e delle relative cariche, il Consiglio elegge il Presidente e gli altri componenti della Giunta Esecutiva, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere del Consorzio comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.
3. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente
4. La Giunta è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in assenza, dal Vicepresidente.
5. Per le votazioni si applicano le norme previste per le Giunte Comunali. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta Esecutiva:
 - A. assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale;
 - B. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio Generale, nonché il piano delle opere e degli investimenti del Consorzio.
 - C. può gestire la sezione di bonifica montana;
 - D. pone in essere interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività;
 - E. nomina rappresentanti del Consorzio presso altri Enti o organizzazioni, commissioni di amministratori ed esperti per lo studio di problemi particolari o generali;
 - F. delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale;
 - G. adotta, in casi d'urgenza, le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio ed a esso li sottopone per la ratifica in occasione della sua prima riunione;
 - H. riceve e raccoglie le segnalazioni che gli Enti ritengono di affidare al suo esame e mantiene gli opportuni contatti con gli Enti partecipanti e con ogni altro Ente interessato allo sviluppo economico e sociale del bacino;
 - I. distribuisce, su proposta del Presidente, gli incarichi tra i singoli membri della Giunta stessa;
 - J. autorizza il Presidente a sostenere in giudizio liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
 - K. approva le proposte per la costituzione e la modifica del patrimonio consorziale;
 - L. esercita ogni altra competenza residuale che non sia riservata al Consiglio Generale, al

Presidente o ad altri organi.

ART. 8: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale, con le modalità di cui all'art. 7 comma 1.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio; il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente per lo stesso incarico.
3. Il Presidente:
 - A. rappresenta legalmente ad ogni effetto il Consorzio di fronte a terzi e in giudizio e vigila su tutto l'andamento di esso;
 - B. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, ponendo in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
 - C. sottoscrive i verbali delle riunioni, la corrispondenza, e gli altri documenti inerenti l'attività del Consorzio non di competenza degli organi gestionali e/o del Segretario.
 - D. promuovere le azioni possessorie e quelle di natura urgente nell'interesse del Consorzio;
 - E. accetta eredità, con beneficio d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilasciare quietanza liberatoria, il tutto in forza di regolari deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - F. sovrintende e coordina l'attività
 - G. presidia la regolare gestione organizzativa del Consorzio
4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le attività di sua competenza e lo sostituisce, in caso di assenza, impedimento o di delega.

ART. 9: IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Generale e coincide, di norma, con il Segretario della Comunità Montana di Valle Sabbia. In alternativa può essere scelto anche tra i Segretari o i Funzionari degli Enti associati, con il consenso delle rispettive Amministrazioni.
2. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne redige i verbali, sottoscrivendoli col Presidente.
3. Coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione.
4. E' responsabile dell'istruttoria della generalità degli atti di competenza del Consorzio, salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di specifici procedimenti.
5. Cura la assunzioni degli atti di carattere gestionale che non rientrano nella competenza degli altri organi consorziali.
6. L'eventuale trattamento economico è stabilito dal Consiglio Generale all'atto della nomina

ART. 10: IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio generale nomina un revisore dei conti, scegliendolo negli Albi dei Revisori Contabili, dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il Revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con gli organi nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

ART. 11: REVOCA DEGLI ORGANI

1. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva ed il Revisore dei conti possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento della Amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale, o promossa dall'autorità di controllo e deve avvenire con il voto favorevole o palese della maggioranza dei componenti il Consiglio del Consorzio.
2. La revoca non produce effetto se entro trenta giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

ART. 12: LE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell'albo pretorio on line del Consorzio
2. I Comuni o gli Enti membri del Consiglio di Valle s'impegnano ad inviare in visione, con sollecitudine, alla segreteria del Consorzio, copia delle proprie deliberazioni che trattino questioni che interessano tutti o parte degli altri membri per le attività di competenza consortile, per l'aggiornamento ed il coordinamento delle iniziative.

ART. 13: FONDO COMUNE

1. Alle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio BIM Consiglio di Valle, e alla attuazione delle funzioni istituzionali, si provvede con fondi costituiti:
 - a) dai proventi dei Sovraccanoni Idroelettrici, versati dai concessionari di acque pubbliche, o da chi per essi, in attuazione dell'art. 1 della legge 27.12.1953 n. 959, o dai proventi dell'energia prelevata in sostituzione;

- c) dai fondi che potranno pervenire al Consorzio dallo Stato, o da altri Enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - d) da eventuali assegnazioni disposte per legge a favore dei Consorzi, quali organi zonali di programmazione, o assuntori di funzioni specifiche, in attuazione delle varie leggi sulla montagna;
 - e) dall'eventuale contributo che sarà stabilito a carico dei Comuni associati, per le singole gestioni, di beni o servizi, nonché dai proventi eventuali della gestione di tali servizi, in relazione alla finalità istituzionale.
2. Il sovracanone riscosso è attribuito al fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 legge n. 959/1953
 3. Il fondo comune è gestito con autonomia dal Consorzio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale e nel rispetto del principio di economicità e di equilibrio tra le risorse conseguite e gli impieghi effettuati.
 4. L'uso del fondo comune avviene coerentemente con le finalità di supporto del progresso economico e sociale delle popolazioni.
 5. Il Consorzio può prevedere un "piano degli interventi", approvato dagli organi individuati dal presente Statuto, al fine di pianificare con orizzonte pluriennale le modalità di impiego del fondo.
 6. L'uso del fondo comune è regolato dalla vigente legislazione nazionale e regionale, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti approvati dal Consorzio.

ART. 14: IMPIEGO DELLE RISORSE

1. Ai sensi della vigente legislazione regionale in Lombardia – L.R. 18/08/1976 n. 27 e s.m.i. - il Consorzio ripartisce annualmente nel proprio bilancio il fondo comune fra le Comunità Montane comprese in tutto o in parte nell'ambito del bacino, salva la quota spettante ai comuni non montani. La quota spettante a ciascuna Comunità Montana è destinata al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zonali di sviluppo e programmi annuali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il Consorzio può erogare contributi e sussidi agli enti pubblici per il perseguimento delle finalità istituzionali, in coerenza con gli scopi statuari consortili.
3. Il Consorzio può effettuare direttamente gli interventi ritenuti opportuni laddove questo possa comportare un miglior perseguimento delle proprie finalità.
4. Il Consorzio può altresì prestare garanzie o fidejussioni ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
5. Il Consorzio può mettere a disposizione le proprie risorse materiali, umane o strumentali ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sempre per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
6. Il Consorzio può costituire o partecipare a società ed enti per perseguire le proprie finalità istituzionali.
7. Il Consorzio vigila in modo da non porre in essere condotte che possano comportare un aiuto

di Stato eccedente le misure “di importanza minore” previste dalla legislazione dell’Unione Europea.

Art. 15: ACQUISIZIONE DELLE RISORSE

1. Il Consorzio può gestire le risorse che l’ordinamento gli riconoscerà come proprie, ovvero altre risorse trasferite a qualsiasi titolo al Consorzio.
2. Il Consorzio può distinguere contabilmente, sulla base dei principi di contabilità e finanza di cui al presente Statuto ed eventuali regolamenti, le risorse del fondo comune dalle altre risorse comunque acquisite.
3. Il Consorzio può contrarre mutui passivi per reperire ulteriori risorse che si rendessero necessarie per un migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 16: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso in cui il Consorzio decida di provvede direttamente alla effettuazione degli interventi, verranno applicate le disposizioni in tema di contrattualistica della pubblica amministrazione.

ART. 17: ALBO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio dà pubblicità ai propri provvedimenti per il tramite del proprio sito internet.

ART. 18: TRANSAZIONI SU DIRITTI DISPONIBILI

1. Il Consorzio, al fine di prevenire o porre fine ad una controversia, può decidere di risolvere in via stragiudiziale le controversie, tenendone in considerazione la natura, il prevedibile evolversi del conflitto e l’efficienza e l’economicità delle risorse impiegate.
2. Sulla base dell’ammontare della controversia, sono competenti a pronunciarsi gli organi di cui al presente Statuto, eventualmente in base al regolamento di contabilità adottato.

ART. 19: CONTABILITÀ DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio adotta la contabilità finanziaria, che costituisce altresì procedimento autorizzatorio della spesa, nonché quale sistema di rilevazione dei fatti di gestione del Consorzio.
2. Il Consorzio può adottare un regolamento di contabilità per l’eventuale recepimento e applicazione dei principi contabili dettati in tema di contabilità pubblica.
3. Il Consorzio può adottare, per finalità conoscitive, altre tipologie di contabilità quale, ad

esempio, la contabilità economico/patrimoniale.

ART. 20: APPROVAZIONE , ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO

1. Lo Statuto viene approvato con la maggioranza prevista per la costituzione del consorzio ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 959/1953 ovvero almeno tre quinti dei rappresentanti degli Enti associati in seno al Consiglio.
2. Lo Statuto e le sue successive modifiche devono ottenere la approvazione di almeno tre quinti dei rappresentanti degli Enti associati in seno al Consiglio.